





GUIDA MANAGERIALE ALL'EMERGENZA VIRUS/ Il dlgs varato definitivamente

## Arbitrato fiscale europeo al via

## Congelati giudizi pendenti e riscossione dei tributi

DI ROSA BIANCOLLI E Francesco Spurio

rriva l'arbitrato fiscale europeo, un nuovo strumento a disposizione delle aziende e dei cittadini per risolvere le controversie fiscali intracomunitarie. Grazie al recepimento della direttiva n. 2017/1852/ UE (cd Direttiva Drm - Dispute resolution mechanism), il nuovo meccanismo punta a garantire maggiore tutela e certezza del diritto ai contribuenti, anche grazie alla pos-sibilità di attivare un arbitrato internazionale, nel caso in cui le amministrazioni non trovino una soluzione nei tempi dettati dalla direttiva.

Il decreto, approvato definiti-vamente dal consiglio dei mini-stri (si veda Italia Oggi di ieri) e in corso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, adempie alla delega conferita al governo con l'art. 8 della legge n. 117/2019 (c.d. legge di delegazione europea 2018) ed evita l'ennesima procedura di infrazione all'Italia (già attivata dalla commissione europea il 27 novembre 2019).

Il nuovo strumento, mutuato dalla direttiva Drm, conserva il riferimento alla struttura della vigente convenzione n. 90/436/ UEE (cd convenzione arbitra-le), ma non si limita ad una sua semplice riproposizione, avendo una portata altamente innovativa e autonoma.

Infatti, a livello sistematico, il decreto precisa che la nuova procedura amichevole prevale sugli altri istituti di risoluzione internazionale (compresa la convenzione già citata e le ulteriori norme contenute in accordi o convenzioni con stati Ue). Inoltre, lo strumento è attivabile anche in presenza di procedure amministrative definitive, oltre che in caso di giudizi tributari pendenti, che possono sempre essere sospesi, unitamente alla riscossione dei

tributi richiesti. Tra gli ulteriori aspetti innovativi, spicca senz'altro l'am-piezza della portata applicativa della procedura, non limitata al transfer pricing e all'attribuzio-ne degli utili alle stabili organizzazioni, ma estesa a tutte le fattispecie contemplate nei Trattati bilaterali contro le

doppie imposizioni. Come per la citata convenzio-ne arbitrale, la procedura è av-

viata su istanza del contribuente all'Agenzia delle entrate, che ne valuta l'ammissibilità Il nuovo decreto prevede che la relativa istruttoria di ammissibilità si concluda entro 6 mesi dalla ricezione dell'istanza, trascorsi i quali il silenzio dell'amministrazione è esplicitamente qualificato - in via del tutto innovativa – come silenzio-assenso. Altro aspetto inedito è la possibilità per il contribuente di opporsi alla declaratoria di inammissibilità, oltre a quella di sollecitare l'amministrazione rimasta inerte in varie fasi del procedimento, attraverso il ricorso alla giustizia tributaria.

All'ammissibilità dell'istanza segue la fase di confronto tra le autorità coinvolte nella doppia imposizione per il raggiungi-mento dell'accordo, secondo lo schema degli strumenti arbitrali già vigenti. Tuttavia, nel solco della direttiva Drm, il focus è il raggiungimento di un risultato in grado di eliminare la doppia imposizione e non più il semplice tentativo di cercare un accordo.

Per tale motivo, se non è concluso l'accordo amichevole tra le amministrazioni entro 2 anni, è prevista l'attivazione di un arbitrato, presieduto da una commissione consultiva, che è tenuta ad emettere un parere sulle modalità di risoluzione del caso. Inoltre, le autorità competenti possono affiancare una commissione per la risoluzione alternativa della controversia alla commissione consultiva già nominata, in modo da elaborare ulteriori possibili soluzioni. L'emissione dei pareri obbliga le amministrazioni coinvolte nella doppia imposizione a raggiungere un accordo entro i successivi 6 mesi. L'intesa può anche discostarsi dai pareri ottenuti, ma deve in ogni caso essere in grado di risolvere la doppia imposizione e tutelare il contribuente.

Alla pubblicazione del decreto seguiranno uno o più provve-dimenti del direttore dell'Agen-zia delle entrate, per definire gli aspetti operativi collegati alla nuova procedura.



	Come funziona la procedura
Ambito di applicazione	Procedure amichevoli o ad altre procedure di risoluzione delle controversie tra l'Autorità competente italiana e le Autorità competenti degli altri Stati membri dell'Unione europea
Istanza	Da presentare entro tre anni all'Agenzia delle entrate e all'autorità competente estera
Elementi dell'istanza	- Dati contribuente
	- Periodi d'imposta interessati
	- Elementi informativi relativi alla fattispecie
	- Disposizioni normative applicabili (nazionali e internazionali)
Fase istruttoria	Entro sei mesi dalla presentazione l'Agenzia delle entrate può:
	- Risolvere la questione unilateralmente
	- Accogliere l'Istanza
	- Rigettare l'istanza
Rigetto dell'istanza	- Non contiene le informazioni sulla fattispecie
	- Non vi è alcuna questione controversa
	- È intervenuta una sentenza passata in giudicato
Chiusura della procedura	Entro due anni dall'accoglimento dell'istanza
Processo tributario	Sospeso in attesa della conclusione della procedura amichevole
Riscossione	Sospesa in attesa della conclusione della procedura amichevole

## Norvegia, sgravi per il petrolio

In Norvegia arrivano sgravi fiscali senza precedenti per il settore petrolifero. Il parla-mento norvegese ha concordato nuove agevolazioni fiscali per l'industria del greggio al fine di stimolare gli investimenti e proteg-gere l'occupazione. Un precedente piano del governo contava di rinviare il versamento di 100 miliardi di corone norvegesi (10 midi 100 miliardi di corone norvegesi (10 mi-liardi di euro) è stato ritenuto insufficiente dalle società. Il parlamento ha quindi ap-provato un nuovo piano per alleggerire il pesante carico fiscale applicato alle società di estrazione, con il fine di proteggere i posti di lavoro nelle compagnie petrolifere e nella filiera industriale. Verrà mantenuta inva-riata l'aliquota del 78% che le compagnie petrolifere naggno sugli utili ma gumenta. riata l'aliquota del 78% che le compagnie petrolifere pagano sugli utili, ma aumenta-no le detrazioni per i nuovi investimenti, che significa che gli utili imponibili potreb-bero essere ridotti per diversi anni, regole che riguarderanno i progetti approvati dalle autorità fino alla fine del 2023. Matteo Rizzi

© Riproduzione riservata—

## Il Sud-Est asiatico vuol tassare il web

Anche il Sud-Est asiatico corre a tassare il web. Il gabinetto della Thailandia ha approvato un disegno di legge che richiede ai fornitori di servizi digitali residenti all'estero di versare l'Imposta sul valore aggiunto. Ed è solo l'ultimo paese dell'area ad aggiun-gersi alla lista. Il mese scorso, l'Indonesia ha approvato una legge che impone alle grandi società di internet di versare l'Iva sulle vendite di prodotti e servizi digitali a partire da luglio, così come nelle Filippine stato proposto un disegno di legge le per tassare i servizi del web. Il disegno di legge thailandese, che deve ancora essere votato dal Parlamento, richiede alle aziende non residenti o alle piattaforme che guadagnano dalla fornitura di servizi digitali nel Paese più di 1,8 milioni di baht all'anno (50 mila euro) di versare il 7% di an amo (30 mia euro) di versare il 7% di Iva sulle vendite. Si prevede che la Thai-landia raccoglierà circa 3 miliardi di baht all'anno (85 milioni di euro). Matteo Rizzi

© Riproduzione riservata —